

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 giugno 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 21.  
**Infrastruttura regionale per l'informazione geografica.** (17R00555) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1° dicembre 2017, n. 13/R.  
**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 (Norme in materia di panificazione)».** (17R00556)..... Pag. 3

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 15.  
**Variatione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.** (18R00193) ..... Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16.  
**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna.** (18R00194)..... Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 39.  
**Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.** (18R00067) .. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 40.

**Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.** (18R00068) ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 41.

**Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.** (18R00069)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 42.

**Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.** (18R00070).... Pag. 12

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 22.

**Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2017.** (17R00554) ..... Pag. 30

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 65.

**Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.** (18R00006) ..... Pag. 31



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 66.  
**Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.** (18R00007) . . . . . *Pag.* 34

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 67.  
**Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).** (18R00008) . . . . . *Pag.* 36

**REGIONE BASILICATA**


LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 33.  
**Interventi in materia di sanità.** (18R00030) . *Pag.* 37

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 34.  
**Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale.** (18R00031) . . . . . *Pag.* 39

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica con ripubblicazione del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 21 novembre 2017, n. 43, recante «Abrogazione del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi». (18R00058) . . . . . *Pag.* 41



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 21.

### Infrastruttura regionale per l'informazione geografica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S2 del 7 dicembre 2017)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce e disciplina l'infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di seguito denominata infrastruttura geografica regionale, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella comunità europea «Inspire»).

2. L'infrastruttura geografica regionale persegue le seguenti finalità:

*a)* permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;

*b)* accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società, attraverso l'accesso e il libero riuso dei dati geografici, in coerenza con la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);

*c)* indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;

*d)* assicurare l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;

*e)* conseguire economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set di dati territoriali, metadati, servizi relativi ai dati territoriali, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, meccanismi, processi e procedure di coordinamento e monitoraggio, teso a facilitare la disponibilità, l'omogeneità e l'accesso a dati geospaziali;

*b)* dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

*c)* set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili in modo univoco;

*d)* servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati collegati, compresi i servizi resi fruibili da un geoportale, quali servizi di ricerca, di visualizzazione e di scarico;

*e)* metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

*f)* geoportale: un portale web utilizzato per accedere ai dati territoriali attraverso servizi di ricerca, visualizzazione e scarico;

*g)* base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE): l'insieme dei set di dati territoriali disponibili nell'infrastruttura geografica regionale, incluso il database geotopografico, istituito ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso);

*h)* accuratezza: grado di conformità di un valore acquisito, misurato o calcolato al suo attuale valore;

*i)* coerenza o consistenza: l'assenza di contraddizioni tra i dati di uno stesso record o di archivi differenti;

*j)* completezza: l'assegnazione e memorizzazione di tutti i valori previsti dalla specifica;

*k)* attualità: l'aggiornamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;

*l)* interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, garantendo la coerenza del risultato.

#### Art. 3.

##### Infrastruttura geografica regionale

1. L'infrastruttura geografica regionale è costituita:

*a)* dai set di dati territoriali, dai metadati e dai servizi relativi ai dati territoriali;



b) dalle tecnologie necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura;

c) dai soggetti responsabili dei set di dati forniti, dei metadati e dei relativi servizi;

d) dal geoportale regionale, denominato Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell'informazione geografica condivisa nell'infrastruttura;

e) dall'insieme delle regole tecniche e delle procedure definite per l'acquisizione, la gestione e l'uso dei dati;

f) dagli accordi che regolano i rapporti tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura.

#### Art. 4.

##### *Formazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale e misure di coordinamento*

1. L'infrastruttura geografica regionale è realizzata dalla Regione con il concorso dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ai sensi della normativa regionale vigente in materia e degli enti locali che vi aderiscono formalmente; altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunità scientifica, aderiscono all'infrastruttura sulla base di specifici accordi.

2. I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale partecipano attivamente alla gestione della stessa, quale componente della infrastruttura di dati geografici nazionale. L'adesione può avvenire in qualunque momento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 7.

3. Ai fini del coordinamento dell'infrastruttura geografica regionale è costituito il tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dalla struttura regionale competente in materia di cartografia e a cui partecipano le direzioni regionali interessate e i rappresentanti dei soggetti aderenti. La partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento è a titolo gratuito.

4. La composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, nonché le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale sono disciplinati con il regolamento di cui all'art. 7.

5. I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale condividono i dati geografici di cui sono titolari, gli strumenti per la loro gestione e le specifiche tecniche.

6. La dematerializzazione dei procedimenti, di cui sono titolari le strutture regionali e gli enti di cui al comma 1, garantisce l'acquisizione dei dati geografici da parte dell'infrastruttura geografica regionale secondo le specifiche tecniche di cui al comma 5.

7. Il rispetto della prescrizione di cui al comma 6 costituisce condizione di procedibilità nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi in capo alle strutture regionali.

8. Le strutture regionali e i soggetti pubblici titolari di dati geografici garantiscono accuratezza, coerenza, completezza e attualità dei set di dati territoriali forniti all'infrastruttura geografica regionale e dettagliano nei relativi metadati le informazioni necessarie al loro corretto utilizzo.

#### Art. 5.

##### *Base dati territoriale di riferimento degli enti*

1. Nell'ambito dell'infrastruttura geografica regionale tutti i dati sono organizzati nella BDTRE.

2. Con il regolamento di cui all'art. 7 sono definite le specifiche tecniche relative ai dati geografici non indicati dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2016 (Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

3. L'aggiornamento e la pubblicazione della BDTRE attraverso il Geoportale Piemonte avvengono con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 7.

4. La base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa interagiscono è costituita dall'allestimento cartografico derivato dalla BDTRE ed è pubblicata sul Geoportale Piemonte, realizzato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 32/2010.

#### Art. 6.

##### *Accesso al pubblico*

1. I dati, i servizi e i metadati dell'infrastruttura geografica regionale sono resi accessibili al pubblico come open data, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale), attraverso il Geoportale Piemonte.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni attuative*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina con regolamento:

a) la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento;

b) lo schema dell'atto di adesione all'infrastruttura geografica regionale;


c) le modalità di realizzazione e gestione della infrastruttura geografica regionale;

d) le modalità di redazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 5, comma 2, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilità dell'informazione geografica.

#### Art. 8.

##### *Clausola valutativa*

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilità dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura geografica regionale;

b) le modalità di attuazione del regolamento di cui all'art. 7, l'indicazione degli enti locali, delle altre tipologie di soggetti aderenti, nonché il numero e una sintesi degli specifici accordi stipulati;

c) la composizione, il funzionamento e un quadro delle attività svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 4, comma 3;

d) il contributo dato dall'infrastruttura geografica regionale, dalle modalità di gestione e dalle misure di coordinamento al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 9.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. In fase di prima attuazione della presente legge ai costi per la realizzazione e per il funzionamento dell'infrastruttura geografica regionale e di BDTRE si fa fronte, per le spese correnti, con risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con un importo di euro 500.000,00 per ciascun anno del triennio e per le spese in conto capitale con le risorse iscritte nella missione 01, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con un importo di euro 350.000,00 per l'annualità 2017, di euro 800.000,00 per il 2018 e di euro 800.000,00 per il 2019.

#### Art. 10.

##### *Abrogazioni di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base);

b) la legge regionale 30 luglio 1981, n. 25 (Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale);

c) l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° dicembre 2017

CHIAMPARINO

(omissis).

17R00555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 13/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 (Norme in materia di panificazione)».**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S2 del 7 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 16 luglio 2013, n. 14;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 31-6030 del 1° dicembre 2017;

EMANA

il seguente regolamento:

(omissis).

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 (Norme in materia di panificazione) individua:

a) i metodi tradizionali e le tecnologie innovative utilizzati dai panifici idonei a garantire al consumatore un prodotto di qualità, nonché le forme della loro pubblicizzazione;

b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di manualità e professionalità;

c) le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore;

d) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualità e agli interventi per le patologie alimentari;

e) le modalità di vendita ed esposizione del pane.



2. Le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità sono individuate ai sensi del disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana alimentare panificazione di cui all'art. 14, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5.

#### Art. 2.

##### *Metodi tradizionali e tecnologie alternative o innovative e pubblicizzazione*

1. Per metodi tradizionali si intendono i metodi di panificazione che utilizzano lievito naturale ossia lievito madre e/o lievito di birra.

2. Nell'ambito dei metodi di cui al comma 1 l'utilizzo dei macchinari di complemento, impastatrici, gruppo formatore, pala automatica, è consentito per velocizzare i tempi di lavorazione.

3. Per tecnologie alternative o innovative si intende l'integrazione ai metodi tradizionali di cui al comma 1 di macchinari che consentano il rallentamento del processo di lievitazione – fermalievitazione - purché a temperatura positiva.

4. Le forme di pubblicizzazione previste all'art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 14/2013 sono individuate con provvedimento della giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

#### Art. 3.

##### *Iniziative per il settore della panificazione*

1. Nell'ambito della programmazione ed attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2009, sono individuate le iniziative per la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nella panificazione.

#### Art. 4.

##### *Formazione professionale*

1. La Regione assicura un'offerta formativa adeguata alle differenti esigenze del settore: dalla formazione di giovani in età di assolvimento del diritto dovere ed obbligo formativo aspiranti a qualifiche e diplomi professionali pertinenti, agli adulti con necessità di specializzazione o riqualificazione per il reinserimento lavorativo, in linea con le recenti innovazioni normative sulla certificazione delle competenze introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

2. La Regione adegua, inoltre, il suo repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi alle esigenze emergenti del settore panificazione attraverso la procedura dell'aggiornamento prevista dal sistema della formazione professionale.

#### Art. 5.

##### *Progetti per la qualità dei prodotti*

1. Alle incentivazioni per le piccole e medie imprese (PMI) artigiane del settore della panificazione per gli investimenti concernenti i progetti per la qualità del prodotto, a garanzia e tutela del consumatore, si provvede ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2009.

2. Alle incentivazioni per le piccole e medie imprese (PMI) non artigiane del settore della panificazione per gli investimenti concernenti i progetti per la qualità del prodotto, a garanzia e tutela del consumatore, si provvede nell'ambito del programma pluriennale d'intervento in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).

#### Art. 6.

##### *Imprese che svolgono una funzione sociale*

1. Sono riconosciute quali imprese della panificazione che svolgono una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari quelle operanti in stabilimenti notificati e registrati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 852/2004 per la produzione di pane recante la dicitura «senza glutine» ai sensi del regolamento (CE) n. 828/2014, relativo all'informazione ai consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

2. Alle incentivazioni per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei e per l'acquisizione di attrezzature dedicate a processi produttivi finalizzati a fronteggiare particolari patologie alimentari si provvede ai sensi di quanto previsto all'art. 5.

#### Art. 7.


##### *Modalità di vendita ed esposizione del pane*

1. Il pane fresco è posto in vendita entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

2. Il pane conservato può essere posto in vendita solo se preventivamente confezionato con una dicitura che ne evidenzia lo stato ed il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Il prodotto di cui al comma 2 è esposto in scomparti appositamente riservati ed è identificabile tramite apposite etichette, ai sensi della legislazione vigente.

4. Il prodotto intermedio di panificazione è commercializzato già confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.



5. Le imprese che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti con o senza preformatura, lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione espongono apposito avviso al consumatore che le stesse provvedono esclusivamente alle fasi di cottura o doratura finale di prodotti intermedi di panificazione.

6. Le imprese di cui al comma 5 informano, altresì, il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto specificando le caratteristiche del ciclo di lavorazione al quale il medesimo è stato sottoposto. Il pane prodotto è posto in vendita solo se preventivamente confezionato.

7. Il pane fresco è posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

8. La vendita di pane su aree pubbliche è consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione vigente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1° dicembre 2017

CHIAMPARINO

(omissis).

17R00556

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 15.

**Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.**

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 49/I-II del 5 dicembre 2017).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'art. 1 della legge provinciale

29 dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 21 del 2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato B.

3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

a) anno 2017, in termini di competenza: +70.003.292,89 euro, in termini di cassa: +50.202.066,09 euro;

b) anno 2018, in termini di competenza: +2.391.070,70 euro;

c) anno 2019, in termini di competenza: +641.868,99 euro.

4. In relazione alle variazioni apportate dai commi 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

5. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nel medesimo allegato, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

6. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nell'allegato E.

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dall'allegato F.

Art. 2.

*Modificazione della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituita dalla seguente:


«a) per l'anno 2017 in 208.068.846 euro;».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con la variazione sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti) disposta nell'allegato B.

Art. 3.

*Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Nel comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno» sono inserite le seguenti: «oppure in rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno».



2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Per migliorare l'efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado può essere concesso loro un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici. Le domande di agevolazione sono presentate dai consorzi di miglioramento fondiario o dalle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, espressamente delegate alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).».

3. Nel comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «un contributo sino al 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea».

4. Nel comma 5 dell'art. 54-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «La Provincia può finanziare fino al massimo del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia può finanziare fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea».

5. Le agevolazioni previste dal comma 2 sono concesse anche con riferimento all'anno 2017.

6. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 16, programma 1, titolo 2.

#### Art. 4.

*Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato G.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato G.

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 dicembre 2017

*Il presidente della provincia: Rossi*

(*Omissis*).

18R00193

LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna.**

(*Publicato nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 5 dicembre 2017*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento del titolo I-bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).*

1. Dopo l'art. 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: «Titolo I-bis (Valorizzazione dell'agricoltura di montagna)».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 64-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'art. 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I-bis, è inserito il seguente: «Art. 64-bis (Valorizzazione dei masi agricoli trentini) – 1. Al fine di valorizzare l'agricoltura di montagna la Provincia riconosce alle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione dei propri prodotti agricoli la possibilità di utilizzare in via riservata la denominazione di «maso agricolo» se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alla particolare ubicazione e alle caratteristiche storiche, architettoniche, culturali ed etnografiche delle strutture nonché alle tipologie di attività che sono in esse esercitate.



2. Le imprese agricole previste dal comma 1 possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo con l'indicazione della denominazione di «maso agricolo». La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta.

3. Le imprese agricole che, in assenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, utilizzano nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico la denominazione di «maso agricolo» o il relativo logo sono soggette al pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si osserva quanto previsto dall'art. 86, commi 2, 3 e 4.

4. L'uso della denominazione di «maso agricolo» e del relativo logo è inoltre consentito agli esercizi agrituristici previsti dalla legge provinciale sull'agriturismo 2001 se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 si osserva quanto stabilito dall'art. 11, commi 3 e 4, della legge provinciale sull'agriturismo 2001.

5. Resta ferma la possibilità di utilizzare la parola «maso» nella denominazione dei soggetti che svolgono attività economiche connesse al territorio.».

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 64-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'art. 64-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I-bis, è inserito il seguente: «Art. 64-ter (*Alternanza scuola - lavoro in agricoltura*) – 1. Per valorizzare l'agricoltura di montagna e favorire l'interscambio e il reciproco arricchimento degli studenti e degli agricoltori trentini, la Provincia promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro presso le aziende agricole e zootecniche trentine.

2. I percorsi di alternanza scuola - lavoro sono realizzati secondo quanto previsto dall'art. 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).».

#### Art. 4.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 dicembre 2017

ROSSI

18R00194

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 39.

**Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017).

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifica all'art. 57 della legge regionale n. 19/2009*

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «se i lavori non sono iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 39».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 1° dicembre 2017

*p. il Presidente  
il vice Presidente*  
BOLZONELLO

(*Omissis*).

18R00067



LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 40.

**Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

a) promuove e sostiene tutte le iniziative necessarie, atte alla predisposizione di percorsi a supporto e affiancamento delle istituzioni scolastiche;

b) promuove e sostiene forme di supporto dei gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un proprio membro, anche mediante azioni volte al coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove la raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;

d) favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;

e) promuove e diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo;

Art. 3.

*Definizioni*

Ai fini della presente legge, con la locuzione «minore scomparso» si intende:

a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;

b) il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;

c) il minore prematuramente deceduto.

2. Ai fini della presente legge, con la locuzione «minore gravemente ammalato», si intende:

a) il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;

b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.

3. Ai fini della presente legge con il termine «trauma» si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.

Art. 4.

*Destinatari*

1. Ai sensi dell'art. 1 i destinatari sono:

a) gli istituti scolastici;

b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Art. 5.

*Accordi con enti pubblici e soggetti terzi*

1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall'art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione è autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei comuni per gli aspetti sanitari e socio-assistenziali.

Art. 6.

*Istituzione e gestione del fondo*

1. Per il raggiungimento di quanto indicato all'art. 1, comma 2, la Regione istituisce il «Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche», di seguito denominato «Fondo».



2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all'art. 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall'art. 3.

3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei comuni per gli aspetti sanitari e socio-assistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.

4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.

#### Art. 7.

##### *Attività in collaborazione con la polizia locale*

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione stipula accordi e intese e valorizza l'attività con la polizia amministrativa locale.

#### Art. 8.

##### *Regolamento di attuazione*

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;

b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 6 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno

2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/Capitolo di nuova istituzione).

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5166).

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2017

*p. il Presidente  
il vice Presidente*  
BOLZONELLO

(*Omissis*).

**18R00068**

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 41.

**Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione riconosce, all'interno del sistema regionale dell'apprendimento permanente, il particolare rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nel contesto dell'apprendimento non formale.



2. Al fine di promuovere la centralità e il benessere della persona e la sua realizzazione personale, culturale e sociale, di favorire la partecipazione, l'integrazione e l'inclusione sociale, nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, la Regione sostiene le attività delle Università della terza età e della libera età, comunemente denominate, nei limiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Soggetti e benefici*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.

2. I contributi di cui al comma 1, per le attività culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.

3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.

4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.

#### Art. 3.

##### *Accesso alle attività*

1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi.

2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

#### Art. 4.

##### *Contenuti delle attività*

1. Il programma delle attività è rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella società. Può altresì tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identità linguistiche e culturali della Regione.

2. Il programma di cui al comma 1, può altresì favorire i rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, educativi, ricreativi, dei servizi sociali e del volontariato.

3. Al termine dell'anno accademico o della attività culturale o didattica, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono rilasciare un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non può assumere valore legale.

#### Art. 5.

##### *Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali*

1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) operare senza fini di lucro;
- b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
- c) essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
- d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
- e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli-Venezia Giulia;
- f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
- g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
- h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
- i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.

2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo.


3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attività finanziate.

#### Art. 6.

##### *Domanda di ammissione ai contributi regionali*

1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione di appositi bandi annuali.

2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione e le relative attività sono finanziate tramite procedimento valutativo a sportello.



## Art. 7.

*Criteria di riparto*

1. Per ciascun anno accademico i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi:

a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;

b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente;

c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'anno accademico precedente.

## Art. 8.

*Regolamento*

1. Con regolamento regionale sono disciplinati, con riferimento ai contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, comprensiva dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata, e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.

2. Con regolamento regionale sono altresì disciplinati gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali di cui all'art. 2, comma 3, nonché l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfetario erogato per la partecipazione ad ogni singolo progetto.

## Art. 9.

*Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli-Venezia Giulia*

1. Al fine di favorire la sinergia delle attività culturali e didattiche dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la Regione convoca annualmente l'Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli-Venezia Giulia, di seguito anche assemblea. L'assemblea ha il compito di verificare lo stato di attuazione delle attività, di dibattere le istanze provenienti dal territorio, nonché di esprimere proposte alla Giunta regionale.

2. All'assemblea sono invitati i rappresentanti delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, presenti sul territorio regionale ed è convocata e presieduta dall'assessore regionale alla formazione e all'istruzione.

3. Possono partecipare altresì, su invito dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in ragione degli argomenti oggetto di dibattito.

## Art. 10.

*Rendicontazione*

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'art. 8, il rendiconto nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente

in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

## Art. 11.

*Controlli*

1. La Regione effettua il controllo amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi oggetto dei contributi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Qualora, a seguito del controllo, l'amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità, o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei contributi concessi.

## Art. 12.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani.

2. La Giunta regionale predisponde, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, le attività svolte e i contenuti trattati in occasione della assemblea di cui all'art. 9.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

## Art. 13.

*Aiuti di Stato*

1. Le attività di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

## Art. 14.


*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31 (Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età);

b) l'art. 131, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (legge finanziaria 1992);

c) l'art. 11 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);



d) l'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);

e) i commi da 14 a 20 dell'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

f) l'art. 7, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013);

g) l'art. 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);

h) l'art. 4, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

i) l'art. 8, comma 33, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).

#### Art. 15.

##### *Norme transitorie*

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

#### Art. 16.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 570.000 euro suddivisa in ragione di 285.000 euro per l'anno 2018 e 285.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede come di seguito indicato:

a) mediante rimodulazione, per complessivi 340.000 euro suddivisi in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; (S/5710);

b) mediante storno, per complessivi 230.000 euro suddivisi in ragione di 115.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056).

3. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2

(Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056).

#### Art. 17.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2017

*p. il Presidente  
il vice Presidente*  
BOLZONELLO

(Omissis).

**18R00069**

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 42.

**Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA:

la seguente legge:  
(Omissis).

### TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI


#### *Capo I*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 3), dello Statuto speciale, e in conformità alla normativa europea e statale in materia di salvaguardia della biodiversità



sità, con la presente legge disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

## Art. 2. Principi

1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;

b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;

c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;

d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;

e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.

## Art. 3.

### *Ambito territoriale di applicazione*

1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.

2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.

## Art. 4.

### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;

b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;

c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;

d) pesca professionale: l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:

1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;

2) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

3) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera;

e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;

f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;

g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;

h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;

i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;


j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;

k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;

l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;

m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;

n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;



o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;

p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo.

#### Art. 5.

##### *Funzioni dell'Amministrazione regionale*

1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce l'assetto organizzativo;
- c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:

- a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;
- b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;
- c) è approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;
- d) è nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;
- e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;
- g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.

#### TITOLO II

#### ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

##### *Capo I*

##### ORDINAMENTO DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

#### Art. 6.

##### *Ente tutela patrimonio ittico*

1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

2. L'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.


3. L'ETPI ha sede in Udine con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

#### Art. 7.

##### *Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico*

1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:

- a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
- b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
- c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
- d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
- e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
- f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
- g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
- h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
- i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
- j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
- k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
- l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
- m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
- n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
- o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
- p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
- q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;



r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);

s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;

t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;

u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;

v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.

#### Art. 8.

##### *Organi dell'Ente tutela patrimonio ittico*

1. Sono organi dell'ETPI:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato ittico;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 9.

##### *Direttore generale*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
- b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
- d) stipula i contratti;
- e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

#### Art. 10.

##### *Comitato ittico*

1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di bio-diversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
- c) sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
- d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
- e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
- g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
- j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
- k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.


3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

#### Art. 11.

##### *Nomina del Comitato ittico*

1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono eletti dall'assemblea formata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle



organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree del territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. I maggiorenni che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso e nei due anni precedenti possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio elettorale, ancorché non siano ivi residenti e ancorché non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un solo voto per un candidato del collegio elettorale in cui ha sede l'organizzazione, la società o l'associazione che rappresenta. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *d*), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera *a*). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *g*), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *h*), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.

7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *e*), *i*), *j*), *k*), *l*) e *m*), sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente.

8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *c*), *d*) e *h*), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.

11. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.

## Art. 12.

### *Funzioni del Comitato ittico*

1. Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell'ETPI:

- a*) piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
- b*) programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
- c*) calendari di pesca di cui all'articolo 26;
- d*) determinazione dei canoni di pesca di cui agli articoli 27 e 30.

2. Il Comitato ittico esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della presente legge e sulle relative modifiche.

3. Il Comitato ittico si esprime anche con riferimento ad altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.

4. Il Comitato ittico inoltre:

- a*) formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche;
- b*) propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.

## Art. 13.

### *Modalità di funzionamento del Comitato ittico*

1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.

2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.


4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.

5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## Art. 14.

### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.



2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.

4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.

6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.

#### Art. 15.

##### *Autonomia gestionale e patrimoniale*

1. L'ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.

2. Il patrimonio dell'ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

3. Alle spese per il funzionamento e per l'attività, l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da:

a) rendite patrimoniali;

b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione;

c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attività inerenti le competenze dell'ETPI;

d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50;

e) obblighi ittogenici di cui all'articolo 39;

f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46;

h) le liberalità disposte da enti pubblici e soggetti privati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

#### Art. 16.

##### *Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico*

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

d) gli atti di disposizione di beni immobili;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

g) il programma delle immissioni di cui all'articolo 22.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. Gli atti di cui al comma 1, lettere da a) a e), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.


#### Capo II

##### FORME DI COLLABORAZIONE

#### Art. 17.

##### *Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato*

1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.



2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 l'ETPI, nel rispetto della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto alla realizzazione dei seguenti servizi:

a) attività di salvaguardia della fauna ittica, con particolare riguardo agli interventi da realizzare in occasione di asciutte naturali o artificiali;

b) gestione degli impianti ittici regionali o degli impianti delle organizzazioni di volontariato per l'allevamento di fauna ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;

c) realizzazione di immissioni a fini di pesca sportiva e ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero;

d) raccolta di dati e campioni per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica;

e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre;

f) attività didattico - divulgative;

g) affissione e manutenzione delle tabelle di delimitazione dei regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.

#### Art. 18.

##### *Altre forme di collaborazione con il volontariato*

1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.

2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.

3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.

4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931.

### Capo III

#### STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 19.

##### *Piano di gestione ittica*

1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.

2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;

b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;

c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;

f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;

g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;


h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.

4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.

5. Il piano di gestione ittica:

a) è predisposto a cura dell'ETPI;

b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;



c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;

d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;

e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.

6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.

7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.

#### Art. 20.

##### *Monitoraggi ambientali e della fauna ittica*

1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:

a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;

b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;

c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;

d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;

e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;

f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.

2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.

3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.

#### Art. 21.

##### *Bacini di gestione delle risorse ittiche*

1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.

2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.

#### Art. 22.

##### *Programma delle immissioni*

1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.

2. Il programma in particolare:

a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;

b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;

c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.

3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

#### TITOLO III

#### GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE

##### *Capo I*

##### DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PESCA

#### Art. 23.

##### *Disciplina della pesca sportiva*

1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:

a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;


b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;

c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;

d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;

e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.

2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.



3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:

a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;

b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;

c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;

d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;

e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;

f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;

g) non è ammessa la pesca subacquea.

4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.

5. Il regolamento individua altresì:

a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;

b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;

c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.

6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.

7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

#### Art. 24.

##### *Disciplina della pesca professionale*

1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.

2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.

3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.

4. Il regolamento individua:

a) le specie che è obbligatorio trattenere;

b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;

c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;

d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;

e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.

#### Art. 25.

##### *Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale*


1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. È vietato utilizzare o collocare nelle acque attrezzi di pesca a distanza inferiore a cinquanta metri a monte e a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche, dalle idrovore, dalle opere di presa o di scarico dell'acqua, nonché esercitare la pesca da sopra i ponti, da sopra le passerelle e manufatti simili.

3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modificano il percorso.

4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:

a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;



b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;

c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

#### Art. 26.

##### *Calendari di pesca*

1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.

2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

3. In conformità all'articolo 12, lo schema dei calendari è sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 non è soggetto al controllo di cui all'articolo 16.

#### Capo II

##### ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

#### Art. 27.

##### *Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva*

1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:

a) per effettuare la pesca nell'intero anno solare: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;

b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.

2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:

a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche non consecutive;

b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori quattro volte l'anno, anche non consecutive.

3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.

4. La licenza di pesca sportiva viene rilasciata dall'ETPI a seguito del superamento di un esame. La licenza è contrassegnata con un codice alfanumerico univoco, ha durata e validità illimitata.

5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca nell'intero anno solare previo pagamento del canone annuale.

6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:

a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;

b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;

c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;

d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;

e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.

7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato.

10. Il regolamento individua:

a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;

b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;

c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;


d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);

e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;

f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.

11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;



b) l'importo dei canoni infra-annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;

c) l'importo dei canoni infra-annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva.

12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.

#### Art. 28.

##### *Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti*

1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.

2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:

a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;

b) la durata dell'attività;

c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;

d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;

f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.

4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.

#### Art. 29.

##### *Requisiti per l'esercizio della pesca professionale*

1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:

a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;

b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;

c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.

2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

4. La licenza di pesca professionale ha validità cinque anni, è contrassegnata con un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI alla fine dell'anno solare anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.


5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato.

6. Il regolamento individua:

a) il fac simile della licenza di pesca professionale;

b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;

c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;



d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.

7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:

a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;

b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.

Art. 30.

*Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura*

1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.

2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.

3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

Art. 31.

*Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia*

1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettroscudatore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. In ogni caso l'elettroscudatore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.

5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.

*Capo III*

ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA

Art. 32.

*Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca*

1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.

3. In caso di più domande presentate per lo stesso campo gara e per lo stesso giorno:

a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorità rispetto le domande per le gare sociali;

b) le domande per le prove di qualificazione o finali di campionati hanno priorità sia rispetto le domande per le gare a partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali;

c) fra più domande presentate tutte per una prova di qualificazione o finale di campionato o tutte per una gara a partecipazione libera o tutte per una gara sociale, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.

6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).

7. Il regolamento individua:

a) i campi gara fissi e occasionali;

b) per ciascun campo, le specie ittiche che è consentito immettere e catturare durante la gara e le relative taglie;


c) i periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi, anche differenziati per specie ittica;

d) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonché per la modifica della data o del campo gara delle gare già autorizzate;

e) le modalità di svolgimento delle gare e le modalità di pesca da osservare in occasione delle medesime, ivi comprese le prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della tutela della fauna ittica;

f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori;

g) le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare.



*Capo IV*

## DISCIPLINA DELLE IMMISSIONI

## Art. 33.

*Immissioni a scopo di ripopolamento*

1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.

3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.

4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.

## Art. 34.

*Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero*

1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.

2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.

3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.

## Art. 35.

*Immissioni a scopo di pesca sportiva*

1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibi-

lità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.

3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).

4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:

a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;

c) siti di frega o *nursery* di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;

e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;

f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli *habitat*.

## Art. 36.

*Criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni*

1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):

a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;


b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);

c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli *habitat* di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;

d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;

e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.

2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.



## Art. 37.

*Gestione degli impianti ittici regionali*

1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:

a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;

b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;

c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.

## Capo V

## TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

## Art. 38.

*Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo*

1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.

2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:

a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

b) valutazione d'impatto ambientale;

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) nulla-osta idraulico.

3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.

4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:

a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;

b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;

c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.

d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.

## Art. 39.

*Obblighi ittiogenici*

1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione.

## Art. 40.

*Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo*

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modificano il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.

2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:

a) viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;

b) viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;


c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.

3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

## Art. 41.

*Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali*

1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche



con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettroscorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

#### TITOLO IV

### ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

#### Capo I

#### ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 42.

##### *Attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni*

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge è svolta dal Corpo forestale regionale e dalle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive competenze.

#### Art. 43.

##### *Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica*

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo superamento di un esame per il rilascio dell'attestato di idoneità secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate ed equipaggiate dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.

4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.

#### Art. 44.

##### *Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:

a) da 60 euro a 240 euro in caso di:

1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);

2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);

3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);

5) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;

6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);

b) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;

3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra-annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);

c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:

1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);

2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;

d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:


a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:

1) delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);

2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;

3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);

b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).



3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.

#### Art. 45.

##### *Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:

*a)* da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera *a)*;

2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;

5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera *b)*;

6) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;

*b)* da 500 a 3.000 euro in caso di:

1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 2;

*c)* da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:

1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;

2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *o)*;

3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere *d)* ed *e)*;

4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

*a)* da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere *b)* e *c)*;

*b)* da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera *b)*.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 4), raddoppiata nell'importo.

5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), e lettera *c)*, numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

#### Art. 46.

##### *Altre sanzioni amministrative*

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

*a)* da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;

*b)* da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;

*c)* da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *f)*;

2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;



3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;

d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettere c), d) ed e);

2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;

3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dai lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;

e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).

2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.

Art. 47.

#### *Disposizioni comuni alle sanzioni*

1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono applicate nel rispetto della legge regionale 1/1984.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### *Capo I*

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 48.

#### *Regolamenti di attuazione*

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:

a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;

b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;

c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;

d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;

e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;

f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;

g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;

h) riconoscimento, selezione, formazione, equipaggiamento, rimborso delle spese e coordinamento delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;

i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.

Art. 49.

#### *Linee guida per la gestione della fauna ittica*

1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:

a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;

b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.

2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.

Art. 50.


#### *Altre disposizioni transitorie*

1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.

4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.

6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.

7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.

8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.

9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:

a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;

b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;

c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.

10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.

11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.

12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.

13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.

14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.

15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.

Art. 51.

#### Riferimenti

1. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrano i termini «Ente tutela pesca» o «ETP» si intendono riferiti all'Ente tutela patrimonio ittico di cui alla presente legge.

Art. 52.

#### Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13/2000

1. All'articolo 11 della legge regionale 13/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «delle vigenti norme di settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni.» e dopo le parole «nonché di ripopolamento» sono inserite le seguenti: «e di salvaguardia della fauna ittica»;

b) all'inizio del comma 16 bis sono inserite le parole: «Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni.».

Art. 53.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:


a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;

b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia));

c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);

d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);

e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne);



f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);

g) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993;

h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);

i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

m) il comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

n) i commi 60 e 61 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

o) i commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

r) i commi 77, 78 e 79, dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

t) il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

v) i commi 96 e 97 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 31/2005, alla legge regionale n. 43/1988, alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca);

x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Art. 54.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2017

*p. il Presidente*  
*Il vice Presidente*  
BOLZONELLO

(*Omissis*).

18R00070

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2017, n. 22.

**Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2017.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 322 del 1° dicembre 2017*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Fondo regionale per la non autosufficienza*

1. La presente legge dispone in ordine al finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) istituito con l'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e al suo finanziamento, tenuto conto del sistema di governance regionale e dei tempi e modi della programmazione territoriale, in attuazione delle previsioni del nuovo Piano sociale e sanitario regionale (PSSR) 2017-2019.

2. Al fine di dare certezza alla programmazione territoriale del FRNA, mettendo a disposizione entro l'esercizio finanziario 2017 le risorse necessarie ad avviare tempestivamente



gli interventi finalizzati a uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 - Legge di stabilità regionale 2017), così come modificato dall'art. 12 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), è aumentata, con riferimento all'esercizio 2017, di euro 16.500.000,00.

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 sono apportate al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato «Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019».

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° dicembre 2017

BONACCINI

*(Omissis).*

17R00554

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 65.

**Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 6 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rio Marina 29 marzo 2017, n. 12, e la deliberazione del consiglio comunale di Rio nell'Elba 25 marzo 2017, n. 17, trasmesse dai rispettivi sindaci alla Regione Toscana, con le quali i due comuni hanno deliberato di richiedere alla giunta regionale l'avvio della procedura finalizzata alla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;

Vista la deliberazione 27 giugno 2017, n. 42, con la quale il consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Rio;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Rio, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:

Comune di Rio nell'Elba: risposte affermativo (SI) voti n. 268; risposte negative (NO) voti n. 193;

Comune di Rio Marina: risposte affermativo (SI) voti n. 475; risposte negative (NO) voti n. 301;

totale risposte affermativo (SI) voti n. 743; totale risposte negative (NO) voto n. 494;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori.


2. La fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali.

3. I Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata.

4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Rio è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge.

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune.

6. Per garantire la gestione del nuovo comune, che fino alle elezioni amministrative sarà gestito da un commissario, e la continuità amministrativa, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Rio, è previsto che, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del nuovo consiglio comunale, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Rio nell'Elba.



7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano.

9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

APPROVA  
la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del Comune di Rio*

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Rio, mediante fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, in provincia di Livorno.

2. Il territorio del Comune di Rio è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

#### Art. 2.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Rio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Rio.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

#### Art. 3.

##### *Commissario*

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Rio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Rio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Rio è situata presso la sede dell'estinto Comune di Rio Marina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Rio.

#### Art. 5.

##### *Vigenza degli atti*

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Rio.

2. In conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Rio, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Rio, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Rio nell'Elba e Rio Marina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.



## Art. 6.

*Statuto e regolamento  
di funzionamento del consiglio comunale*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli organi del Comune di Rio, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Rio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Rio nell'Elba vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

## Art. 7.

*Municipi*

1. Lo statuto del Comune di Rio può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

## Art. 8.

*Contributi statali e regionali*

1. Il Comune di Rio è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2. Al Comune di Rio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

## Art. 9.

*Disposizioni sui territori montani*

1. Al Comune di Rio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale n. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di Rio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'art. 1, comma 128, della legge n. 56/2014, dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

## Art. 10.

*Disposizioni finali*

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Rio delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Rio, nato dalla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di tremila abitanti previsto dall'art. 55, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.

3. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Rio cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e che risultano ancora in essere a tale data.

4. Il Comune di Rio resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio sostituisce gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nell'ambito di dimensione territoriale adeguata «Ambito 14» dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 2017

ROSSI

(Omissis).

18R00006



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 66.

**Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 6 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno, presentata dai rispettivi sindaci al presidente della giunta regionale;

Vista la deliberazione 25 luglio 2017, n. 52, con la quale il consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione, in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:

Comune di Laterina: risposte affermative (SI) voti n. 871; risposte negative (NO) voti n. 657;

Comune di Pergine Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 807; risposte negative (NO) voti n. 788;

totale risposte affermative (SI) voti n. 1.678; totale risposte negative (NO) voto n. 1.445;

CONSIDERATO  
quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori.

2. La fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali.

3. I Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata.

4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Laterina Pergine Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge.

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune.

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pergine Valdarno.

7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;


c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno*

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, mediante fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, in Provincia di Arezzo.



2. Il territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Laterina Pergine Valdarno le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pergine Valdarno alla data dell'estinzione.

#### Art. 2.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Laterina Pergine Valdarno.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

#### Art. 3.

##### *Commissario*

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno è situata presso la sede dell'estinto Comune di Laterina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

#### Art. 5.

##### *Vigenza degli atti*

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

2. In conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

#### Art. 6.

##### *Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.


2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Laterina Pergine Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pergine Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

#### Art. 7.

##### *Municipi*

1. Lo statuto del Comune di Laterina Pergine Valdarno può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.



## Art. 8.

*Contributi statali e regionali*

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2. Al Comune di Laterina Pergine Valdarno è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

## Art. 9.

*Disposizioni finali*

1. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.

2. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina e che risultano ancora in essere a tale data.

3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno sostituisce gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nell'ambito di dimensione territoriale adeguata «Ambito 2» dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00007

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 67.

**Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), z), e l'art. 69 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:


1. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 si è verificato un significativo ricorso a varianti ai regolamenti urbanistici che ha consentito ai comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attività edilizia previste dagli articoli 228 e 229;

2. In considerazione della scadenza del regime transitorio, in data 27 novembre 2017, che interessa i comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della legge regionale n. 65/2017, si ritiene necessario dare riscontro alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, differendo al 27 maggio 2018 il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge previsto per l'approvazione delle varianti disciplinate dai medesimi articoli;

3. L'opportunità di tale scelta è stata valutata anche in un'ottica di economicità volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio;

4. Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto pertanto necessario prevedere il differimento alla data del 27 maggio 2018 del termine di scadenza stabilito da tali disposizioni al fine di portare a compimento i procedimenti di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014;

5. Si ritiene opportuno altresì che tale differimento sia concesso solo ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti;



6. Considerata la scadenza fissata dalle sopracitate disposizioni transitorie della medesima legge regionale, prevista per il 27 novembre 2017, si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2;

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'art. 96, comma 1, è ridotto a due anni.

2-quater. Il termine di due anni previsto al comma 2-ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2-bis.».

2. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore».

Art. 2.

*Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 1 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'art. 96, comma 1, è ridotto a due anni.

2-quater. Il termine di due anni previsto al comma 2-ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2-bis.».

2. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 2017

ROSSI

(Omissis).

18R00008

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 33.

**Interventi in materia di sanità.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Attivazione della sperimentazione gestionale delle attività di Hospice dell'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP*

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il biennio di programmazione 2018-2019, l'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa vigente con la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus gli atti necessari per la gestione in concorso con la stessa Fondazione delle attività e delle funzioni assistenziali relative ad un hospice pediatrico, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP nel Comune di Lauria.



2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa vigente con la Fondazione ANT Italia Onlus gli atti necessari per la gestione in concorso con la stessa fondazione delle attività e delle funzioni assistenziali relative ad un hospice per adulti, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP nel Comune di Viggiano.

3. L'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP provvede ad attivare per entrambe le strutture di cui ai commi 1 e 2 le procedure previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché dalla relativa normativa di recepimento.

4. I rapporti tra l'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP, la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus e l'ANT Italia Onlus sono disciplinati da appositi atti negoziali secondo quanto previsto dalle norme in materia di sperimentazione gestionale, con i quali sono fra l'altro regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e vi si fa fronte con le risorse già previste nel bilancio pluriennale regionale 2017-2019 destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale alla missione 13, programma 01.

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 «Disposizioni varie ed in materia di scadenza di termini»*

1. L'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33, rubricato: «Deroga al limite di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza» è così sostituito:

«Art. 7 (Deroga al limite di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza). — 1. All'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende sanitarie regionali per l'acquisto di prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell'emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale di appositi progetti presentati dalle Aziende sanitarie regionali nei quali sono indicate le esigenze cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità e l'ammontare complessivo delle risorse impiegate su base annua.

5. Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la spesa del personale.”».

#### Art. 3.

##### *Strutture riabilitative dell'Azienda sanitaria locale di Potenza APS*

1. L'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, è così sostituito:

«Art. 9 (Strutture riabilitative dell'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP). — 1. In coerenza con la programmazione regionale, per la realizzazione della struttura sanitaria riabilitativa di Maratea e per la realizzazione di interventi relativi al settore della riabilitazione e dell'assistenza sanitaria distrettuale sul territorio dell'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00, iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, alla missione 13 programma 05.

2. L'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP sottopone preventivamente alla giunta regionale il piano di utilizzo dei fondi di cui al comma 1 per la relativa autorizzazione.».

#### Art. 4.

##### *Clausola di salvaguardia*

1. La regione, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge determina un andamento di spesa superiore all'entità delle risorse individuate agli articoli 1 e 3, adotta tempestive misure volte ad assicurare il rispetto dei tetti di spesa indicati nei predetti articoli.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2017

PITTELLA

18R00030



LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 34.

**Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Art. 21 della legge regionale n. 18/2017 - Disposizioni transitorie ed urgenti.*

1. Nelle more del riordino della governance dei Consorzi di Sviluppo Industriale di Potenza e Matera di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2017 (di seguito legge regionale di riordino), nel caso di dimissioni o decadenza dell'Amministratore unico, in deroga all'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 18/2010 e ss. mm. ed ai rispettivi statuti, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.

2. Al commissario straordinario spettano i poteri dell'Amministratore unico e resta in carica per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabile fino all'insediamento degli organi di cui alla legge regionale di riordino.

3. Alla carica di commissario di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, nonché quelle indicate dall'art. 19 della legge regionale n. 18/2010 e ss. mm.

4. Il commissario propone alla Giunta regionale, nel caso ne ricorrano le condizioni, un piano finalizzato al rilancio dell'Ente consortile che contenga proposte mirate al riequilibrio finanziario, patrimoniale ed economico dello stesso.

5. Al commissario spetta un compenso da determinarsi, nei limiti dell'importo già previsto per l'amministratore unico, secondo le modalità richiamate dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2010, i cui oneri restano a carico dei bilanci dei Consorzi.

6. Il collegio dei revisori dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all'insediamento degli organi di cui alla legge regionale di riordino.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di servizi essenziali.*

1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali affidati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati alla manutenzione e gestione delle aree industriali, la Regione assume direttamente gli oneri connessi ai corrispettivi spettanti al soggetto gestore dei predetti servizi nei limiti e fino a

concorrenza degli importi di cui al presente articolo. La Regione provvede previa attestazione, da parte del Consorzio, della effettiva e regolare prestazione dei servizi medesimi.

2. La spesa di cui al comma 1 è determinata nell'importo massimo di euro 787.272,00 per l'esercizio finanziario 2017, ed in euro 1.731.998,00 per l'esercizio finanziario 2018.

3. Per l'esercizio 2017 la copertura delle spese quantificate al precedente comma 2, viene assicurata apportando le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Esercizio 2017

Stato di previsione delle uscite

Variazione in aumento

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti

€ 787.272,00

Variazione in diminuzione

Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

€ 100.000,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti

€ 96.280,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti


€ 450.000,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti

€ 140.992,00



4. La copertura delle spese quantificate al comma 2, è garantita, per l'esercizio 2018 a valere sulla missione 14, programma 01 macroaggregato 104 del Bilancio pluriennale 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità.

5. Allo scopo di assicurare la funzionalità delle aree industriali della Provincia di Potenza, per fare fronte alle ulteriori esigenze connesse allo smaltimento dei fanghi rivenienti dal trattamento di reflui industriali, è concesso al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza un contributo pari ad un massimo di Euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2018.

6. La copertura delle spese relative alle attività evidenziate al precedente comma 5 è assicurata per l'importo di € 268.002,00 a valere sulla missione 14 programma 01 macroaggregato 104 dell'esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 e per la restante somma pari a € 531.998,00 apportando le seguenti variazioni in termini di competenza:

Esercizio 2018	
Variazione in aumento	
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato	
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	€ 531.998,00
Variazione in diminuzione	
Missione 13 - Tutela della salute	
Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	€ 531.998,00


#### Art. 3.

*Contributo per l'operatività e il regolare funzionamento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.*

1. Al fine di concorrere a garantirne l'operatività e il regolare funzionamento, è concesso al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza un contributo pari ad un massimo di Euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.

2. La copertura delle spese quantificate al comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2017-2019 in termini di competenza e di cassa:

Esercizio 2017	
Stato di previsione delle uscite	
Variazione in aumento	
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato	
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	€ 700.000,00
Variazione in diminuzione	
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	€ 450.000,00
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	€ 20.000,00
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	
Programma 11 - Altri servizi generali	
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	€ 30.000,00
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	
Programma 11 - Altri servizi generali	
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	€ 50.000,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Programma 07 - Diritto allo studio	
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	€ 50.000,00



Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Art. 4.  
*Entrata in vigore.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2017

PITTELLA

18R00031

## RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica con ripubblicazione del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 21 novembre 2017, n. 43, recante «Abrogazione del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi».**

Nel Bollettino Ufficiale del 28 novembre 2017, n. 48, è stato pubblicato il decreto del presidente della provincia 21 novembre 2017, n. 43, recante la «Modifica del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi».

Per un errore materiale nel testo in lingua italiana il titolo del decreto del presidente della provincia 21 novembre 2017, n. 43, è sbagliato.

Quindi il titolo sarà il seguente: «Modifica del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi», rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 49/I-II del 5 dicembre 2017.

(*Omissis*).

18R00058


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-023) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 6 2 3 \*

€ 3,00

